

Competenze delle Amministrazioni comunali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche (aggiornato al 30 settembre 2015)

Sulla base delle normative vigenti, le Amministrazioni comunali della Regione Lombardia devono provvedere ai seguenti adempimenti:

1) Censire gli immobili e gli edifici pubblici

L.R. 6/1989, art. 8. Il censimento degli immobili ed edifici pubblici interessati da interventi per l'abolizione delle barriere architettoniche e localizzative è delegato ai Comuni. Il censimento, oltre alle proprietà del Comune, riguarda gli immobili di proprietà della Regione, delle Province e di altri enti locali. I dati del censimento sono utilizzabili ai fini della programmazione degli interventi regionali e degli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, nonché per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 32, ventunesimo e ventiduesimo comma, della Legge 28 febbraio 1986, n. 41.

2) Adeguare il costruito alle norme anti-barriere

L. 118/1971, art. 27. Dovranno essere apportate le possibili e conformi varianti agli edifici appaltati o già costruiti non conformi alla circolare del Ministero dei lavori pubblici del 15/6/1968.

D.P.R. 503/1996, art. 1, c. 4. Agli edifici e spazi pubblici esistenti, anche se non soggetti a recupero o riorganizzazione funzionale, devono essere apportati tutti quegli accorgimenti che possono migliorarne la fruibilità sulla base delle norme contenute nel presente regolamento.

3) Adottare i piani di eliminazione delle barriere

L. 41/1986, art. 32, c. 21. Per gli edifici pubblici già esistenti non ancora adeguati alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, dovranno essere adottati da parte delle Amministrazioni competenti piani di eliminazione delle barriere architettoniche entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

4) Predisporre i piani biennali di intervento

L.R. 6/1989, art. 10. I Comuni singoli o associati devono predisporre piani biennali di intervento, tenuto conto dei piani già adottati di cui alla L. 41/1986, art. 32, comma 21, finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche e localizzative per le strutture e costruzioni di rispettiva competenza, con l'indicazione degli interventi prioritari.

5) Integrare i piani con l'accessibilità degli spazi urbani

L. 104/1992, art. 24, c. 9. I piani di cui alla L. 41/1986, art. 32, comma 21, sono modificati con integrazioni relative all'accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento all'individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone handicappate.

6) Adeguare gli strumenti urbanistici

L.R. 6/1989, art. 12, c. 2. I Comuni adeguano alle disposizioni della presente Legge i loro strumenti urbanistici, generali ed attuativi, nonché i regolamenti edilizi e di igiene, introducendo eventuali ulteriori prescrizioni volte a perseguire le finalità della presente Legge.

L. 104/1992, art. 24, c. 11. I Comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle disposizioni in materia di eliminazione delle barriere architettoniche entro centottanta giorni.

7) Promuovere l'aggiornamento del personale degli enti locali in materia di abolizione delle barriere

L.R. 6/1989, art. 32. La Regione per il perseguimento degli obiettivi della presente Legge, assume le iniziative e promuove interventi di aggiornamento per il personale regionale e degli enti locali, nonché per i tecnici interessati dall'applicazione della presente Legge.

8) Favorire la partecipazione di esperti nella commissione edilizia

L.R. 6/1989, art. 13, c. 3. Ai fini dell'attuazione della presente Legge, i Comuni favoriscono la partecipazione di esperti in materia di abolizione delle barriere architettoniche nella commissione edilizia scelti, di norma, nell'ambito di una terna di nominativi designati dalle associazioni dei disabili.

9) Richiedere la dichiarazione di conformità dei progetti

L. 13/1989, art. 1, c. 4. È fatto obbligo di allegare al progetto la dichiarazione del professionista abilitato di conformità degli elaborati alle disposizioni adottate ai sensi della presente legge.

L. 104/1992, art. 24, c. 3. Alle comunicazioni al comune dei progetti di esecuzione dei lavori riguardanti edifici pubblici e aperti al pubblico sono allegate una documentazione grafica e una dichiarazione di conformità alla normativa vigente in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche.

10) Applicare le norme anti-barriere nel rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni

L.R. 6/1989, art. 13, c. 2-3. Le prescrizioni si applicano ai fini del rilascio: a) delle concessioni di edificazione per le costruzioni nuove, nonché per le costruzioni esistenti relativamente ad interventi di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica; b) delle autorizzazioni relative ad interventi di manutenzione straordinaria, che riguardino specificatamente le parti della costruzione, gli elementi e le attrezzature oggetto delle prescrizioni stesse.

L. 104/1992, art. 24, c. 4. Il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia per le opere riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico è subordinato alla verifica della conformità del progetto compiuta dall'ufficiale tecnico o dal tecnico incaricato dal comune. Il sindaco, nel rilasciare il certificato di agibilità e di abitabilità deve accertare che le opere siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. A tal fine può richiedere al proprietario dell'immobile o all'intestatario della concessione una dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata redatta da un tecnico abilitato.

11) Destinare una quota delle entrate per gli oneri di urbanizzazione per abbattere le barriere

L.R. 6/1989, art. 15. I Comuni destinano una quota non inferiore al 10% delle entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione ai fini dell'abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative per le opere, edifici ed impianti esistenti di loro competenza.

12) Utilizzare le somme per le imposte sulla pubblicità negli ascensori per l'eliminazione delle barriere

L. 235/1993, art. 3. Le somme derivanti dalle imposte sulla pubblicità esposta all'interno della cabina degli ascensori in servizio pubblico riscosse dai comuni sono dagli stessi utilizzate esclusivamente per il

superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici di loro proprietà, aperti al pubblico, nonché nelle strutture urbane.

D.P.R. 42/1995, art. 3. I proventi dell'imposta sulla pubblicità riscossi dai comuni sono iscritti in apposito capitolo di bilancio del comune, con l'obbligo di evidenziare la destinazione dei suddetti proventi nella relazione illustrativa al conto consuntivo dell'ente locale, secondo le finalità stabilite dall'art. 3 della legge 14 luglio 1993, n. 235, e in relazione a programmi preventivi di intervento, definiti dallo stesso ente locale.

13) Stabilire annualmente il fabbisogno complessivo del comune per l'eliminazione delle barriere negli edifici privati

L. 13/1989, art. 11. Gli interessati debbono presentare domanda al sindaco del comune in cui è sito l'immobile con l'indicazione delle opere da realizzare e della spesa prevista entro il 1° marzo di ciascun anno. Il sindaco, nel termine di trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, stabilisce il fabbisogno complessivo del comune sulla base delle domande ritenute ammissibili e le trasmette alla regione.

14) Assegnare i contributi disponibili

L. 13/1989, art. 10. Le regioni ripartiscono le somme assegnate tra i comuni richiedenti. I sindaci, entro trenta giorni dalla comunicazione delle disponibilità attribuite ai comuni, assegnano i contributi agli interessati che ne abbiano fatto richiesta.

15) Informare e sensibilizzare i cittadini sulle barriere architettoniche

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2003 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 aprile 2003. È istituita la "Giornata nazionale per l'abbattimento delle barriere architettoniche" che si terrà la prima domenica di ottobre di ogni anno. In tale giornata le amministrazioni pubbliche, anche in coordinamento con le associazioni e gli organismi operanti nel settore, assumono, nell'ambito delle rispettive competenze, iniziative volte a informare e sensibilizzare i cittadini sui temi legati all'esistenza delle barriere architettoniche; sostengono altresì azioni concrete per favorire l'integrazione delle persone in situazione di disabilità, degli anziani e di quanti comunque limitati nella mobilità.

16) Assegnare gli alloggi di edilizia economica e popolare con precedenza agli invalidi

L. 118/1971, art. 27. Gli alloggi situati nei piani terra dei caseggiati dell'edilizia economica e popolare dovranno essere assegnati per precedenza agli invalidi che hanno difficoltà di deambulazione, qualora ne facciano richiesta.

17) Adeguare gli alloggi assegnati ad invalidi

L.R. 6/1989, art. 17, c. 3. L'ente gestore di alloggi di edilizia residenziale pubblica, su richiesta dell'assegnatario, provvede a proprie spese alle modifiche dell'alloggio per rispondere alle esigenze dell'assegnatario stesso o di un componente del suo nucleo familiare affetti da gravi difficoltà motorie, sensoriali e/o psichiche.

D.M. 236/1989, art. 3, c. 3°. Devono essere accessibili almeno il 5% degli alloggi previsti negli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata, con un minimo di 1 unità immobiliare per ogni intervento.

18) Realizzare un'indagine conoscitiva per l'abolizione delle barriere negli alloggi di edilizia residenziale pubblica

L.R. 6/1989, art. 18, c. 1. Gli enti gestori di alloggi di edilizia residenziale pubblica devono predisporre entro un anno dall'entrata in vigore della presente Legge un'indagine conoscitiva che, interpellando i locatari, sia volta a rilevare i bisogni di ristrutturazione degli alloggi ai fini dell'abolizione delle barriere architettoniche; i dati rilevati devono essere tenuti costantemente aggiornati.

19) Elaborare un programma di intervento esecutivo negli alloggi di edilizia residenziale pubblica

L.R. 6/1989, art. 18, c. 2-3. Entro l'anno successivo alla predisposizione dell'indagine conoscitiva gli enti gestori di alloggi di edilizia residenziale pubblica devono individuare le priorità di esecuzione ed elaborare un programma di intervento esecutivo. In caso di impossibilità di modifiche congrue alle necessità del richiedente, gli enti gestori devono assumere iniziative dirette a favorire lo scambio con alloggio anche occupato, ma più facilmente ristrutturabile, o concordare l'assegnazione di un nuovo alloggio idoneo.

20) Realizzare alloggi accessibili in caso di interventi sul patrimonio esistente di edilizia residenziale pubblica

L.R. 6/1989, art. 17, c. 1-2. Nel caso di ristrutturazione edilizia e di restauro o risanamento conservativo di alloggi di edilizia residenziale pubblica, l'ente gestore provvede a realizzare una quota non inferiore ad 1 alloggio ogni 40 o frazione di 40 con caratteristiche conformi alle norme anti-barriera, ai fini del loro utilizzo da parte di soggetti con gravi difficoltà motorie, sensoriali e/o psichiche. Gli alloggi dovranno essere variamente distribuiti all'interno degli immobili, in modo da garantire la fruizione alle stesse condizioni degli altri inquilini e al fine di favorire la vita di relazione degli utenti.

21) Garantire a tutti gli elettori la possibilità di esercitare il diritto di voto

L. 15/1991. I comuni provvedono al censimento delle barriere esistenti nei locali adibiti a seggi elettorali e provvedono di conseguenza allo scopo di evitare che si ripresenti la stessa situazione nelle future consultazioni. Gli elettori non deambulanti, quando la sede della sezione alla quale sono iscritti non è accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in altra sezione del comune, che sia allocata in sede già esente da barriere architettoniche. Gli arredi della sala di votazione delle sezioni elettorali accessibili mediante sedia a ruote devono essere disposti in modo da permettere agli elettori non deambulanti di leggere il manifesto contenente le liste dei candidati, di votare in assoluta segretezza, nonché di svolgere anche le funzioni di componente di seggio o di rappresentante di lista e di assistere, ove lo vogliano, alle operazioni dell'ufficio elettorale. Nelle sezioni elettorali accessibili deve essere predisposta almeno una cabina per consentire agevolmente l'accesso agli elettori e deve essere previsto un secondo piano di scrittura, eventualmente ribaltabile, all'altezza di circa ottanta centimetri o un tavolo munito di ripari che garantisca la stessa segretezza.

22) Assicurare modalità di trasporto per le persone con disabilità

L. 104/1992, art. 26, c. 2. I comuni assicurano, nell'ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio, modalità di trasporto individuali per le persone handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici.

23) Adeguare i regolamenti comunali per i noleggi e i servizi di piazza

L.R. 6/1989, art. 31. I regolamenti comunali inerenti ai noleggi ed ai servizi di piazza devono prevedere che i nuovi mezzi da adibirsi al trasporto di persone siano dotati di portabagagli idonei a contenere una sedia a

rotelle ripiegata. I Comuni provvedono ad adeguare i regolamenti vigenti entro sessanta giorni alla data di entrata in vigore della presente Legge.

24) Rendere accessibili i servizi di taxi e di noleggio

L. 21/1992, art. 14, c. 1-2. I servizi di taxi e di noleggio con conducente sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap. I comuni, nell'ambito dei regolamenti sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, dettano norme per stabilire specifiche condizioni di servizio per il trasporto di soggetti portatori di handicap, nonché il numero e il tipo di veicoli già esistenti da attrezzare anche al trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità.

25) Realizzare appositi spazi riservati ai veicoli degli handicappati

L.R. 6/1989, all. 2.2. Nelle aree di sosta a parcheggio, pubblico e privato, deve essere riservato almeno un parcheggio in aderenza alle aree pedonali, al fine di agevolare il trasferimento dei passeggeri disabili dall'autovettura ai percorsi pedonali stessi. Nei parcheggi con custodia dei veicoli dovranno essere riservati ai non deambulanti almeno un posto ogni cinquanta posti macchina o frazione.

D.M. 236/1989, art. 8, c. 2.3. Nelle aree di parcheggio devono comunque essere previsti, nella misura minima di 1 ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore a 3.20 m, e riservati gratuitamente ai veicoli al servizio di persone disabili. Detti posti auto, opportunamente segnalati, sono ubicati in aderenza ai percorsi pedonali e nelle vicinanze dell'accesso dell'edificio o attrezzatura. Al fine di agevolare la manovra di trasferimento della persona su sedia a ruote in comuni condizioni atmosferiche, detti posti auto riservati sono, preferibilmente, dotati di copertura.

L. 104/1992, art. 28, c. 1. I Comuni assicurano appositi spazi riservati ai veicoli delle persone handicappate, sia nei parcheggi gestiti direttamente o dati in concessione, sia in quelli realizzati e gestiti da privati.

26) Rendere accessibili i servizi di trasporti pubblici

L. 118/1971, art. 27. I servizi di trasporti pubblici ed in particolare i tram e le metropolitane dovranno essere accessibili agli invalidi non deambulanti.

27) Apporre il simbolo di accessibilità in assenza di barriere

D.P.R. 503/1996, art. 2, c. 1. Gli edifici, i mezzi di trasporto e le strutture costruite, modificate o adeguate tenendo conto delle norme per l'eliminazione delle barriere, devono recare in posizione agevolmente visibile il simbolo di "accessibilità".